



Decreto Dirigenziale n. 1 del 07/01/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Comune di Lacedonia (AV). Mutamento temporaneo di destinazione di terre gravate da Usi Civici per la realizzazione dell'impianto eolico di cui all'Autorizzazione Unica rilasciata con DD 225 del 7/6/2013, riguardante porzione delle particelle 7 e 19 del foglio 53 di Lacedonia - sito in localita' " MACCHIALUPO".

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decreto Dirigenziale n. 225 del 7/6/2013, pubblicato sul BURC n. 39 del 22 luglio 2013, il Dirigente dell'ex Settore 04 – Regolazione dei Mercati dell'ex AGC 12 – Sviluppo Economico (oggi UOD Energia e Carburanti della DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive) è stata concessa l'Autorizzazione Unica alla *“costruzione ed esercizio di un impianto eolico per produzione di energia, con tecnologia eolica, da realizzarsi nel Comune di Lacedonia – Proponente ALISEA srl”*;
- nella fase di immissione in possesso delle aree occorrenti alla realizzazione del suddetto progetto, giusto decreto dirigenziale n. 28 del 23 gennaio 2014, avente ad oggetto *“DPR 327-01 come modificato. Esproprio e/o asservimento delle aree occorrenti alla realizzazione ed all'esercizio del parco eolico e delle relative opere connesse, promosso da ALISEA srl Unipersonale, nei Comuni di Aquilonia, Bisaccia e Lacedonia; contestuale autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di immissione in possesso”* (come modificato dal decreto dirigenziale n. 46/2014), è emerso che alcune particelle comprese nel progetto approvato ed incluse nel piano particellare di esproprio/asservimento relativo al Comune di Lacedonia, diversamente a quanto dichiarato in sede di Conferenza dei Servizi del 1° giugno 2011, sono risultate essere comprese tra quelle già assegnate alla categoria “A” di cui all'art. 11 della legge 1766/1927, quali terreni convenientemente utilizzabili come bosco e pascolo permanenti, giusto Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici del 30/12/1937.

PRESO ATTO che

- sulla base dei dati progettuali che corredano le richieste di parere od assensi rivolti agli Enti aventi titolo ad esprimersi in sede di Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio della suddetta Autorizzazione, tra cui l'Ufficio regionale competente in materia di Usi Civici (che all'epoca della Conferenza era l'ex Settore BCA dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario (oggi UOD Foreste della DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), è stato accertato che effettivamente le particelle 7 e 19 del foglio 53 di Lacedonia sono soggette al gravame degli Usi Civici, come disposto col richiamato Decreto commissariale del 30/12/1937;
- i suddetti elaborati progettuali ed il connesso piano particellare grafico e descrittivo evidenziano che le citate particelle 7 e 19 del foglio 53 di Lacedonia, della superficie catastale complessiva di m² 40.340, sono interessate per m² 4.870 (di cui m² 3.555, per la particella 7 e m² 1.315, per la particella 19) dall'asservimento per il solo sorvolo della linea aerea RTN costituente l'elettrodotto di cui al citato progetto di impianto eolico ed opere elettriche connesse.

ACCERTATO che

- per mero errore materiale, propiziato da quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Lacedonia (Av) in data 12 ottobre 2010, l'allora Ufficio competente in materia di Usi Civici, in sede di Conferenza di Servizi del 1° giugno 2011, si è espresso dichiarando la *«... non competenza, in quanto i fogli catastali interessati dal progetto non sono gravati da usi civici;...»*, mentre, gli stessi, come innanzi precisato, comprendono alcune particelle gravate da Usi civici, le quali, sia pure per esigue porzioni, rientrano nel progetto approvato e sono incluse nel piano particellare di esproprio/asservimento relativo al Comune di Lacedonia;
- trattasi di effettivo errore materiale dal momento che, in considerazione delle caratteristiche dell'opera pubblica da realizzare, in sede di Conferenza dei Servizi, sarebbe stato possibile esprimere parere positivo ai fini del rilascio dello svincolo per il mutamento di destinazione delle superfici soggette al gravame degli Usi Civici. Difatti, il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto eolico, per le particelle soggette al gravame, non prevede la realizzazione di opere a terra o comunque interventi che compromettano l'utilizzazione della proprietà collettiva e, con esso, l'esercizio degli usi civici da parte degli aventi diritto.

CONSIDERATO che

- il Comune di Lacedonia, in quanto Ente esponentiale della collettività titolare dei diritti di Uso Civico gravanti, fra gli altri, sui terreni individuati dalle particelle catastali 7 e 19 del foglio 53 di detto Comune, è competente a richiedere il mutamento di destinazione d'uso temporaneo di porzioni di terre del proprio demanio civico e, in tal senso, si è già espresso con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2006 di approvazione dell'atto convenzionale (n. 7/2006 di repertorio del 17/3/2006) tra Comune e Società proponente, col quale ha formalizzato l'assenso a concedere il proprio più ampio consenso a tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'acquisizione delle aree, anche pubbliche e demaniali, interessate alla realizzazione dell'impianto ed opere elettriche connesse.

TENUTO CONTO che

- la Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n° 368 del 23 marzo 2010 (pubblicata sul BURC n. 26 del 6/04/2010), ha proceduto alla "Definizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, degli indirizzi di assesto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici";
- detta deliberazione stabilisce, tra le altre, quale destinazione d'uso ammissibile, temporanea o definitiva (alienazione) per le terre gravate da Usi civici *"quella consistente nella realizzazione, esercizio, gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili"*.

RILEVATO che

- l'intervento di cui al progetto dell'impianto eolico ed opere elettriche connesse riveste rilevante interesse pubblico per la collettività locale, rappresentando per la stessa un reale beneficio ai sensi dell'articolo 41 del RD 332/1928 (Regolamento di attuazione della legge 1766/1927) e che il medesimo intervento, essendo ricompreso tra le opere di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, è qualificato come opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

DATO ATTO che

- l'opera in questione non impedisce il reale godimento ed esercizio dei diritti di uso civico, atteso che per le porzioni di terra soggette a detto esercizio, della superficie di m² 4.870, l'asservimento comporta unicamente il sorvolo ad una notevole altezza dal suolo dell'elettrodotto, senza installazione di tralicci od opere al suolo e senza interrompere la continuità del demanio civico comunale;
- il decreto VIA n. 20 del 22/05/2014 ha imposto la prescrizione che *"le fasi di stendimento e tesatura dei conduttori e delle corde di guardia debbano essere effettuate con l'ausilio di elicotteri, riducendo così gli impatti a terra"*, ne deriva che anche durante la fase di esecuzione dei lavori di messa in opera della linea aerea non è prevista alcuna sostanziale limitazione al godimento dei diritti civici sulle porzioni di particelle soggette a detto gravame ed asservite all'elettrodotto da realizzare;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003, come precisato nel Decreto autorizzativo n. 255/2013, la Ditta ALISEA Srl è obbligata alla *"rimessa in pristino dello stato dei luoghi ... seguito della dismissione dell'impianto"*, confermando, così, che il mutamento di destinazione cui sono soggette le porzioni delle indicate particelle 7 e 19 del foglio 53 di Lacedonia è temporaneo, con ritorno integrale, senza alcun pregiudizio, delle terre all'antica destinazione d'uso quando cesserà lo scopo per il quale è stata accordata l'autorizzazione di cui al citato Decreto 255/2013.
- con nota prot. n° 874033 del 22.12.2014 dell'UOD "Foreste" si è già esplicitata e motivata la sussistenza di adeguati presupposti tali da permettere la presente formalizzazione dell'autorizzazione al Mutamento di Destinazione d'uso delle terre testé specificate;

RITENUTO

- che per le circostanze di fatto e di diritto esposte sopra, di poter accogliere la richiesta di mutamento di destinazione per anni 20 (venti), dalla data del presente atto, della superficie di m² 4.870, infra la maggiore consistenza delle particelle 7 e 19 del foglio 53 di Lacedonia, soggetta ad asservimento per la realizzazione dell'impianto eolico di cui al Decreto 255/2013.

VISTI

- l'articolo 12 della legge 16.06.1927 n° 1766 sul riordino degli usi civici;
- l'articolo 41 del Regolamento di attuazione della legge 1766/1027, approvato con R.D. del 26.02.1928, n. 332;
- il decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli del 30 dicembre 1937 e successive modifiche ed integrazioni, di assegnazione a categoria dei terreni demaniali civici del Comune di Lacedonia (AV);
- il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- l'articolo 10 della L.R. 17.03.1981, n.11;
- la DGR 368 del 23 marzo 2010

VISTA la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013 e la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;

VISTE le note del D.G. Politiche Agricole, Alimentare e Forestale prot. n° 162620 del 06/03/2014 e n. 166279 del 07/3/2014;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale Foreste

DECRETA

Per quanto in narrativa riportato, che si intende integralmente confermato:

1. il Comune di Lacedonia (AV) è autorizzato a mutare la destinazione per anni 20 (venti), dalla data del presente atto, della superficie oggetto di asservimento per il solo passaggio della linea aerea RTN costituente l'elettrodotto di cui al progetto di impianto eolico ed opere elettriche connesse, assentito giusta Decreto 225/2013, per la superficie complessiva di m² 4.870, di cui m² 3.555, per la particella 7 e m² 1.315, per la particella 19 entrambe del foglio 53 di Lacedonia, site in località "Macchialupo", infra la maggiore consistenza delle medesime unità catastali.
2. Il mutamento di destinazione di cui al precedente punto è preordinato agli scopi indicati in premessa, pena la decadenza, con il ritorno delle terre, per quanto possibile, alla originaria destinazione.
3. La presente autorizzazione è subordinata, sotto pena di decadenza, all'osservanza delle norme in materia ambientale, paesistica, idrogeologica, archeologica ed urbanistica, la cui vigilanza compete al Comune gestore del civico demanio ed ad ogni altra Pubblica Amministrazione preposta per legge.
4. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, nel rispetto dei vincoli gravanti sull'area oggetto d'intervento, con l'obbligo di comunicazione da parte del Comune alle Autorità preposte alla relativa tutela, per quanto di competenza, di qualsiasi intervento che non sia stato già comunicato ed autorizzato, che venga ad incidere sull'esistente stato dei luoghi.
5. In caso di violazione dei vincoli di cui al precedente punto 4 del dispositivo accertata dall'Autorità preposta alla relativa tutela e notificata a questa U.O.D., il presente provvedimento costituirà oggetto di immediata disposizione di revoca con conseguente invito al Comune interessato di

applicazione dell'istituto di cui all'art. 823 c.c. (reintegra del terreno).

6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 dalla relativa notifica.
7. Copia del presente decreto viene trasmesso:
 - all' Assessore all' Agricoltura;
 - al Comune di Lacedonia (AV), per opportuna notifica;
 - all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali;
 - all'UDCP – BURC, per la pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, articoli 26 e 27.

DELLA VALLE